

RELAZIONE DDL MONTAGNA

Gli appennini fanno sentire la loro voce a livello nazionale. Tutto ciò per invertire la tendenza che sta portando al declino socio-economico e allo spopolamento delle nostre aree interne.

Le iniziative che sicuramente più delle altre potranno fornire risultati strutturali e di ampio impatto sociale sono quelle che attengono alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali e delle vocazioni naturali, soprattutto quelle che prevedono: 1) il rafforzamento delle logiche di cooperazione e di integrazione tra le imprese; 2) la gestione sostenibile delle risorse; 3) l'esaltazione a fini turistici delle risorse ambientali e paesaggistiche.

Forse qui si può riscoprire il lato 'nobile' della politica, che ha un senso quando ha la capacità di leggere un territorio, affrontandone le criticità, esaltandone le potenzialità mediante un'adeguata capacità di mediare i progetti e finalizzare le risorse. In questo senso ribadisco la necessità di 'una legge sulla montagna', legge di risarcimento e di sviluppo. Abbiamo una grande responsabilità: quella di riportare in montagna un po' di quella ricchezza che abbiamo spesso prelevato e che continuiamo a prelevare. Per farlo serve anche un'adeguata politica fiscale che crei incentivi a fare impresa sulle nostre montagne. Gli Appennini rimandano anche alla tragedia del triplo sisma (Abruzzo, Emilia e Amatrice) che di fatto segnano l'Italia centrale, una matrice geografica che costituisce non solo fisicamente il baricentro della vita della Penisola. È attraverso la conoscenza e l'ottimizzazione delle risorse delle diverse macro-aree che compongono il Paese e la creazione di una macchina amministrativa - tanto efficiente che sappia organizzarle in un sistema integrato - che sfide importanti come la ricostruzione fisica e socio economica

possono costituire una forza centripeta, anziché una forza centrifuga, per il futuro dell'Italia. Infine, risulta ormai chiaro che, oltre a una questione meridionale e una questione settentrionale, esiste nel Paese una questione 'centrale' che, tuttavia, offre principalmente possibilità coesive"

A tal fine si propongono le seguenti integrazioni al DDL Montagna:

ART. 9. (Servizi di comunicazione)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

Prevedere il potenziamento dei servizi al cittadino e ai turisti per tutti quei servizi da potersi svolgere da remoto come il pagamento delle bollette, i bolli, tasse e imposte di ogni genere. A tal proposito, partendo dalla realtà dei piccoli uffici postali presenti su tutti i territori montani, implementare il progetto polis di Poste Italiane, che già prevede la ristrutturazione degli immobili esistenti, con l'aggiunta di tutte le infrastrutture tecnologiche quali ATM e sportelli digitali con servizio continuo.

Favorire la digitalizzazione attraverso la rete ultra veloce e l'attivazione delle reti tecnologiche mediante l'accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

ART. 13. (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate

all'articolo 14 del medesimo codice dei contratti pubblici a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

.... omissis...

ART. 17. (Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)

1. Ai titolari delle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, che e che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di avvio dell'attività stessa, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Non sono presenti, riferimenti a investimenti importanti per i territori montani, da incentivare.

In particolare non sono previste:

- misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;**
- concessioni di finanziamento agevolato o contributo a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;**

- riconoscimento di garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.

È necessario individuare misure di supporto per tutte le imprese presenti nei Comuni montani, anche elevando le soglie di riduzione di imposta già esistente, differenziando ad esempio le fasce IRPEF, o limitando l'IRAP, oltre che prevedendo un'agevolazione dell'IVA al 10 % per tutte le tipologie di attività con sede legale ed operativa nei comuni montani svantaggiati.

ART. 19. (Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Il legislatore consideri la necessità di agevolazioni non solo attraverso il credito d'imposta - anche per i seguenti interventi:

- contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni montani;
- agevolazioni di natura fiscale riferite al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni montani;
- incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedano interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
- misure agevolate in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo, per almeno un decennio, favorendo l'abbattimento delle accise gravanti l'acquisto dei carburanti, gas e luce;

I soggetti beneficiari dell'assegno di natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti di residenza in un piccolo Comune di montagna con le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno dieci anni;

ART. 20. (Registro dei terreni silenti)

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi, nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Registro nazionale dei terreni silenti» nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto, sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al periodo precedente.

3. Ai fini del presente articolo, si applica la definizione di terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposto dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità

montane devono essere esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

La Banca della Terra consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di affitto o di concessione. L'elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, ivi compresi quelli eventualmente affidati in gestione, con convenzione, dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della Legge 440/1978.

L'elenco è detenuto presso il competente Dipartimento per le Politiche Agricole.

2. Si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.

3. Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo e' effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4. La Banca della Terra è strutturata in:

a) Beni di proprietà pubblica:

I. regionale;

II. comunale e di enti pubblici;

b) Beni di proprietà privata:

I. terreni agricoli che risultano abbandonati o incolti da almeno due anni individuati avvalendosi anche dei dati in possesso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

II. terreni agricoli i cui titolari facciano domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

IPOTESI DI ARTICOLO

(Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della Terra)

1. I beni elencati nella Banca della Terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all'articolo 2135 c.c.. L'assegnazione dei terreni presenti nella Banca della Terra è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola abruzzese. I beni inseriti nella Banca della Terra non possono essere soggetti a cambio di destinazione d'uso sino a quando sono iscritti nel suddetto elenco, salvo per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere e valutate le osservazioni ricevute dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, predispone il Regolamento contenente le norme per il funzionamento della Banca della Terra.

3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo forestale e prevedono, in particolare, l'uso per il quale il bene viene dato, la durata dell'assegnazione e l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dall'assegnatario.

Comuni o le loro Unioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti e fabbricati rurali presenti nel proprio territorio e lo trasmettono al Dipartimento Politiche Agricole, al fine dell'inserimento degli stessi nella Banca della Terra.

2. Decorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente del Dipartimento Politiche Agricole provvede direttamente a tale censimento, previa comunicazione agli Enti competenti.

3. I beni censiti dai Comuni, dagli altri Enti locali, dai Centri di Assistenza Agricola e quelli privati oggetto di comunicazione da parte dei titolari, completi dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione della particella o degli immobili, sono comunicati al Dipartimento Politiche Agricole competente che provvede ad inserirli nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4. L'elenco dei

beni privati censiti è comunicato ai proprietari ed alle organizzazioni professionali agricole e cooperative con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r. Entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, i proprietari o titolari di altri diritti reali, di terreni classificati come incolti o abbandonati, con istanza motivata, possono chiedere la cancellazione dei beni dall'elenco. Trascorsi ulteriori trenta giorni, e' comunicata ai soggetti richiedenti l'accettazione dell'istanza. L'aggiornamento dell'elenco da parte dei Comuni e degli altri Enti in genere avviene con cadenza annuale attraverso la trasmissione dei dati entro il 30 di ottobre.

4. La domanda di assegnazione dei beni censiti inviata al Dipartimento Politiche Agricole tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r è corredata da un piano di coltivazione contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere ed i lavori previsti, con indicazione del periodo per il quale si richiede l'assegnazione dei beni. Il Dipartimento valuta la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Al termine dell'iter il Dipartimento comunica al richiedente ed al proprietario l'avvenuta assegnazione con il rispettivo canone.
5. Il Dipartimento Politiche Agricole provvede all'assegnazione dei beni in conformità al piano di coltivazione allegato alla richiesta.
6. Il Dipartimento Politiche Agricole, per i beni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) I. predispose i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze, i criteri per l'individuazione dell'assegnatario nel rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, oltre all'importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di Legge.
7. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) II. ai proprietari i cui beni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal Regolamento di cui all'articolo 5. L'importo del canone, in ogni caso, può essere determinato anche di comune accordo fra il proprietario e l'assegnatario, nel rispetto della normativa vigente.
8. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 5, possono chiedere di utilizzare o di coltivare direttamente i beni censiti.

L'Aquila il 10.06.2024

Il componente del dipartimento montagna Forza Italia
Ing. Fabio Santavicca